

COMUNE DI FIANO ROMANO  
Provincia di Roma

\*\*\*

**INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE DI SITI  
IDONEI AL SERVIZIO DI TELEFONIA  
RADIOMOBILE NEL TERRITORIO COMUNALE**

***REGOLAMENTO TECNICO DI ATTUAZIONE  
E GESTIONE***

Novembre 2005

Prof. Ing. Ermanno Cardelli

Aggiornamento Giugno 2012

Servizio Urbanistica e Sviluppo del  
Territorio

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 10/07/2012

## **PREMESSA**

Il presente regolamento comunale stabilisce le linee guida programmatiche per la realizzazione, la pianificazione e la localizzazione della rete e delle infrastrutture di telefonia radiomobile, in armonia con:

- la legge n. 36 del 22 Febbraio 2001: "*Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*";
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003, attuativo della legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 citata: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz".

Il "Regolamento tecnico di attuazione e gestione" e' stato elaborato inoltre in armonia con l'altro documento "relazione tecnico-scientifica", che e' parte prodromica ed integrante del presente documento.

Il "Regolamento tecnico di attuazione e gestione" prevede che la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture di telefonia radiomobile avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti in base alla legge n. 36 ed al decreto di attuazione citati, ed in favore della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Inoltre il regolamento tiene conto delle indicazioni relative al corretto insediamento urbanistico e paesaggistico delle infrastrutture di telefonia radiomobile, in armonia con indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, garantendo contemporaneamente l'adeguata funzionalità del servizio di telefonia radiomobile, sia presente, sia in vista degli sviluppi futuri.

### **ART. 1 Situazione esistente**

La dislocazione degli impianti di telefonia radiomobile presenti alla data odierna sul territorio del Comune di Fiano Romano è di seguito elencata e riportata nella planimetria cartografica allegata al presente regolamento.

Sono presenti 8 siti di telefonia radiomobile e servizi radioelettrici ad essa assimilabili, siti dove sono posizionate le seguenti stazioni radio base di telefonia cellulare per servizi GSM, DCS e UMTS:

1. stazione **TIM** denominata **A1 FIANO ROMANO** posta vicino al casello autostradale con riferimento catastale: Foglio 38 part.95-116.
2. stazione **VODAFONE** denominata **RM3101** posta vicino al casello autostradale con riferimento catastale: Foglio 38 part.95-116.
3. stazione **WIND** denominata **BRETELLA A1** posta in prossimita' del percorso autostradale, presso l' Euro Hotel Loc. Bel Poggio con riferimento catastale: Foglio 42 Part.129.
4. stazione **H3G** posta sul tetto dell'Hotel Holiday Inn, con riferimento catastale: Foglio 38 Part.568.
5. stazione **VODAFONE** denominata **RM0267 Fiano Romano Industriale** posta nella zona industriale con riferimento catastale: Foglio 37 Part.312.
6. stazione **H3G** posta nei pressi del centro storico, con riferimento catastale: Foglio 10 Part.479.
7. stazione **TIM** denominata **FIANO ROMANO** posta su un promontorio di fronte al cimitero con riferimento catastale: Foglio 6 Part.381.
8. stazione **VODAFONE** denominata **RM2595 Fiano Paese** posta nei pressi di Monte Paniccio con riferimento catastale: Foglio 13. Part.501.

## **ART. 2 Localizzazione di future installazioni sul territorio del Comune di Fiano Romano**

Dall'analisi della situazione attuale, tenuto conto delle richieste e delle necessita' manifestate dai gestori dei servizi di telefonia cellulare e delle indicazioni tecnico-urbanistiche fornite dall'Amministrazione per la programmazione delle future installazioni di stazioni radio base di telefonia cellulare sono stati identificati i seguenti siti, idonei per installazione di nuovi impianti di telefonia radiomobile:

9. **Cimitero comunale**, con riferimento catastale: Foglio 6 Part.168, 325 e 223.
10. **Impianto idrico**, sottostante al Cimitero Comunale, con riferimento catastale: Foglio 6 Part.393 e 394.
11. **Edificio in zona industriale**, con riferimento catastale: Foglio 37 Part.401.
12. **Edificio del Comune di Fiano**, con riferimento catastale: Foglio 11 Part.37.
13. **Chiesa di Santa Maria**, con riferimento catastale: Foglio 11 Part.80-81.
14. **DEMOLITO**
15. **Zona parcheggio**, denominata **P8** nel PUA Palombaro – Felciare, con riferimento catastale: Foglio 23 Part.33.
16. **Zona parcheggio**, denominata **P6** e **P7** nel PUA Palombaro – Felciare, con riferimento catastale: Foglio 22 Part.1066.
17. **Zona parcheggio**, denominata **P11** nel PUA Palombaro – Felciare, con riferimento catastale: Foglio 31 Part.728.
18. **Zona parcheggio**, denominata **P2** nel PUA Palombaro – Felciare, con riferimento catastale: Foglio 32 Part.529.

19. **Campo Sportivo Sandro Pertini (Via Tiberina – Torri Faro)**, con riferimento catastale: Foglio 21 Part. 64 (parte), 65 (parte), 66 (parte), 193 (parte)
20. **Campo Sportivo di Via dello Sport (“Campo Vecchio” – Torri Faro)**, con riferimento catastale: Foglio 12 Part. 144 (parte) e Foglio 23 Part. 96
21. **Pozzi Comunali in località le Sassette**, con riferimento catastale: Foglio 20 Part. 237
22. L'Amministrazione Comunale si riserva, previo controllo tecnico, altre possibilità di allocazione oltre quelle in precedenza indicate.

### **ART 3 Piano di delocalizzazione ed accorpamento**

In coerenza con quanto premesso e con i criteri metodologici esposti nel documento “Relazione tecnico-scientifica” citata, i siti esistenti, indicati con i numeri da 4) ad 8) nell’art. 1, non insistono su terreni o fabbricati di proprietà comunale, ne’ su terreni o pertinenze dell’asse viario autostradale.

Pertanto tali siti non rispondono ai criteri metodologici sopra richiamati, con cui e’ stato impostato il presente lavoro.

Tuttavia, il sito indicato con il numero 7) è risultato assicurare la copertura del settore del centro storico, altrimenti non garantibile se non attraverso soluzioni tecniche di dubbia fattibilità.

Dunque tali siti, ad eccezione del sito contraddistinto con il n. 7, non risultano idonei, alla luce delle motivazioni su esposte, per continuare ad ospitare anche in futuro stazioni radio base di telefonia cellulare ed impianti simili.

Si rende necessaria pertanto la loro delocalizzazione su altre postazioni, fra quelle indicate all'art. 2 come idonee al posizionamento di emittenti di telefonia mobile, o al loro accorpamento in siti esistenti compresi nei numeri da 1) a 3) e al numero 7) dell'art.1 citato.

Tale delocalizzazione ed accorpamento avverrà garantendo al contempo, mediante la realizzazione e l'attivazione di stazioni radio base sostitutive, la completa copertura dei servizi erogati a tutto il territorio comunale.

Al fine di incentivare il trasferimento delle stazioni radio base dai siti contraddistinti ai numeri 4), 5), 6) e 8) dell'art. 1 verso i siti di proprietà comunale indicati all'art. 2, si prevede la possibilità, per il Comune di Fiano Romano, di concedere i suddetti siti in locazione gratuita per la durata di anni due, al fine di dare ristoro dei costi di trasferimento degli impianti.

#### **ART. 4 Beni culturali, beni paesaggistici e ambientali**

Ai fini del presente documento sono considerati beni culturali gli edifici monumentali o di rilevanza architettonica tutelati ai sensi del Titolo Primo del D.lgs. n. 490 del 29.10.1999 (*in seguito* ... parte seconda del D.lgs n 41 del 22.01.2004).

I beni paesaggistici e ambientali sono gli immobili e le aree di cui al Titolo Secondo del D.lgs. n. 490 del 29.10.1999 (*in seguito* ... parte terza del D.lgs n 41 del 22.01.2004).

L'installazione di nuovi impianti, la modifica o l'adeguamento di impianti esistenti, sono possibili, in tali beni, solo nel rispetto dei caratteri artistici, storici e paesaggistico-ambientali da essi posseduti, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 del D.lgs. n. 490 del 29.10.1999 (*in seguito* ... alla parte seconda del D.lgs n 41 del 22.01.2004).

## **ART. 5 Centro Storico Urbano ed altri insediamenti di interesse storico-ambientale**

Ai fini del presente regolamento il Centro Storico Urbano è l'ambito della città di Fiano Romano che coincide con le aree di importanza storico-monumentale comprese nella cinta muraria urbana.

Gli insediamenti di interesse storico-ambientale sono ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di nuclei urbani, centri minori, complessi unitari ed aggregati rurali, nonché da aree ed insediamenti ad essi strettamente correlati.

In tali ambiti l'installazione di nuovi impianti, la modifica o l'adeguamento di impianti esistenti, sono possibili solo nel rispetto dei caratteri peculiari dell'edilizia storica e dei contesti urbanistici e paesaggistici. La progettazione esecutiva degli impianti deve garantire forme di contenimento delle strutture aeree e di mitigazione degli impatti visivi.

Sono inoltre consentiti interventi di modifica di quelli esistenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) punto 2 della L. 36/2001, alla realizzazione dei piani di risanamento ed alla mitigazione degli impatti visivi.

## **ART. 6 Aree sensibili.**

Le Aree Sensibili sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile, o sia prevista negli strumenti di pianificazione, una o più delle seguenti condizioni:

- Alta densità abitativa: si realizza nelle aree prevalentemente residenziali: zone omogenee A, B, C di cui al DM. 2 aprile 1968 n°1444;
- Presenza di strutture di tipo assistenziale: all'interno della tipologia si possono individuare le seguenti destinazioni d'uso: ospizi e case di riposo, centri di assistenza per soggetti disabili o svantaggiati in genere; residences per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate, anche per l'infanzia, pubbliche o private;
- Presenza di strutture di tipo sanitario: sono individuabili le seguenti destinazioni d'uso: ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette;

- Presenza di strutture di tipo educativo: sono individuabili: nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università. In tale categoria rientrano le strutture di tipo rieducativo quali carceri, riformatori, ecc.

All'interno delle Aree Sensibili devono essere rispettati, oltre ai valori limite di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 citato, gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge.36 del 22 febbraio 2001 citata, i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

## **ART. 7 Monitoraggio ed informazione**

L'Amministrazione Comunale provvede al monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico nel territorio comunale.

Almeno ogni tre mesi, al fine di garantire una costante informazione alle popolazioni interessate, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, l'Amministrazione Comunale rende noti, nelle forme di massima diffusione, i dati relativi a:

- numero e localizzazione di nuovi impianti autorizzati
- valore dei livelli di campo elettromagnetico misurati
- procedimenti di modifica, adeguamento e delocalizzazione avviati e portati a termine.

I soggetti titolari degli impianti oggetto delle presenti norme sono tenuti a fornire ogni informazione, al Comune di Fiano Romano, per rendere possibile il monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico nel Comune di Fiano Romano.

## **ART. 8 Procedure di autorizzazione future**

Lo studio per l'ubicazione di nuove installazioni di telefonia radiomobile o la loro modifica, incluso le delocalizzazioni e gli accorpamenti, sono oggetto di concertazione tra i gestori e il Comune.

Entro sei mesi dall' approvazione del presente Regolamento Tecnico i gestori degli impianti di telefonia cellulare presenteranno al Comune di Fiano i propri piani di rete, incluso

la progettazione delle nuove stazioni radio base e delle delocalizzazioni e degli accorpamenti delle esistenti, secondo quanto indicato nell'art. 3.

I piani di rete, completi delle progettazioni, saranno approvati preventivamente dal Comune di Fiano.

Per l'installazione e la modifica di una stazione radio-base nel territorio comunale e' comunque necessaria l'acquisizione, da parte del gestore, di un opportuno titolo abilitativo, rilasciato dal Comune di Fiano nel rispetto del presente Regolamento e della normativa urbanistica vigente.

L'assegnazione dei terreni, degli edifici e dei manufatti di proprieta' comunale per l'istallazione di stazioni radio base di telefonia cellulare ai gestori avviene a titolo oneroso.

L'amministrazione comunale stabilisce ed aggiorna periodicamente, in base ai costi di mercato, l'ammontare dei canoni di affitto per ciascuna istallazione e per ciascun gestore.

La valutazione dei progetti di risanamento, la vigilanza sulla loro esecuzione e la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri di legge per le istallazioni radio base del territorio comunale spetta all'amministrazione comunale.

Gli accorpamenti e le delocalizzazioni previste nei piani di rete dovranno essere realizzate entro dodici mesi dalla messa in funzione delle nuove stazioni radio base previste nei piani di rete.

Secondo quanto descritto in premessa, ed in attuazione degli impegni contenuti nel Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero per le Comunicazioni, sottoscritto in data 17.12.2003, il Comune di Fiano Romano verifica, congiuntamente ai gestori, qualora emergano oggettive impossibilita' di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico-edilizio, ambientale...) le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete e mette a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione degli impatti ambientali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi di qualita' stabiliti dalla L. 36/2001.

I gestori di telefonia sono tenuti a dimostrare, con riferimento alla propria rete, che l'infrastruttura e' necessaria al fine di assicurare l'adeguata funzionalita' del servizio e che

questo sul territorio comunale si svolge, tenuto conto della concreta rilevazione dei livelli di esposizione presenti, con l'osservanza del principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai livelli di campi elettromagnetici.

Il Comune valuta con i propri strumenti e con l'eventuale ausilio di consulenti tecnici terzi, l'idoneità delle richieste presentate dai gestori degli impianti di telefonia cellulare con compiti di individuazione di siti alternativi, in accordo a quanto espresso nel presente documento, ed in particolare agli articoli 2 e 3.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio accerta, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in base alla L. 22.02.2001, n. 36 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

#### **ART. 9 Sanzioni**

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'atto autorizzatorio, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti degli impianti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della L. 36/2001, consistente nella sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi.

In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

Il comune darà tempestiva comunicazione delle infrazioni rilevate al Ministero delle Comunicazioni e a tutte le Autorità competenti, individuate dall'art. 4 comma 2 della Legge 36 del 22 Febbraio 2001 citata, per le altre sanzioni amministrative e pecuniarie.

Tutte le controversie che si potranno verificare in seguito saranno oggetto di aggiornamento del piano.

Novembre 2005

Prof. Ing. Ermanno Cardelli

Aggiornamento Giugno 2012

Servizio Urbanistica e Sviluppo del Territorio